

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1959

Estensione a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le numerose aziende agrarie dell'Isola Bonelli in comune di Porto Tolle gravemente danneggiate dalle mareggiate del novembre 1957 vi fu quella di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie denominata « Aurora » che rimase interamente sommersa dal mare.

Tale azienda, sita in località Bonelli Levante di Scardovari in territorio del predetto Comune, ha una superficie catastale di Ha. 594.64.24 e costituisce il terzo bacino del Consorzio di bonifica Camerini Bonelli, delimitato a Nord dal cordone dunoso ed arginature a mare, ad est dell'argine Consorziale presso la Valle chiusa da pesca di Saccagna, a sud dall'argine consorziale in sinistra del Po di Goro, ad ovest dall'argine consorziale in destra del Po Busa del Bastimento.

All'epoca della mareggiata, per l'Isola Bonelli, sufficientemente difesa dalla parte del Po ma scarsamente protetta dalle acque del

mare, erano in corso opere di arginatura. Le autorità competenti, al fine di attuare un piano comune ed organico di difesa del Delta padano dalle offese del mare, dopo l'evento ricordato dovrebbero sospendere ogni iniziativa.

Interpellato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 13 marzo 1958, espresse il parere che fosse consigliabile una linea arginale retrostante all'Isola Bonelli abbandonando quest'isola, già completamente sommersa, alle acque del mare. Le ragioni su cui si basa il suesposto parere sono di indole tecnica ed economica e si possono riassumere come segue:

1) difficoltà tecnica di realizzare una linea arginale ad immediato contatto col mare che dia garanzia di resistenza alla sua opera di erosione, tenuto conto soprattutto dei fenomeni di bradisismo negativo e di sovralzamento del livello del mare che nella

zona del Delta Padano si sono notevolmente accentuati in questi ultimi anni;

2) elevato costo di tale linea arginale, per cui l'opera risulterebbe antieconomica rispetto ai terreni da difendere che sono relativamente estesi e scarsamente coltivati, e per almeno due anni non più coltivabili, a causa dell'alta salinità da essi raggiunta.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste confortato dal suesposto parere e da quello, concordato, dei tecnici preposti allo studio delle difese a mare del Polesine, ha deciso pertanto di non finanziare alcuna opera a difesa dell'Isola Bonelli e di scoraggiare, altresì, ogni investimento privato in tale direzione.

Sorge, pertanto, il problema di risarcire l'Ente nazionale per le Tre Venezie della perdita dell'azienda « Aurora » e, soprattutto, di trovare una adeguata sistemazione produttiva per le famiglie dei coltivatori che ivi dimoravano ed erano impiegate dall'Ente nei lavori dell'azienda.

Il caso rientra nelle circostanze obiettive considerate dalla legge 18 marzo 1958, numero 310, che emana provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957.

Infatti l'azienda « Aurora » fu danneggiata da quella inondazione, si trova nella zona considerata dalla predetta legge (Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina) e non può essere ripristinata alle colture perchè interamente invasa dalle acque.

Tale legge, al penultimo comma dell'articolo 1 prevede per i coltivatori diretti proprietari dei fondi non più recuperabili la corresponsione di una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano precedentemente alla inondazione.

Mancano, però, le condizioni soggettive richieste dalla citata legge, poichè la ricordata provvidenza si applica solo ai coltivatori diretti mentre l'azienda Aurora è di proprietà di un Ente di colonizzazione.

D'altra parte ragioni di carattere sociale e di interesse generale consigliano di estendere all'Ente Tre Venezie il favore della norma ricordata poichè la reintegrazione del patrimonio dell'ente consente la realizzazione delle finalità previste della sua legge istitutiva, che consistono nella bonifica e trasformazione fondiaria dei terreni ai fini della formazione della piccola proprietà contadina a favore dei coltivatori diretti.

Si deve considerare a questo riguardo che a seguito della sommersione dell'azienda « Aurora » numerose famiglie in essa insediate sono rimaste senza lavoro e senza possibilità di assorbimento in altre aziende ed hanno dovuto ricorrere alla pubblica assistenza.

Le suesposte considerazioni dimostrano l'opportunità di estendere anche a favore dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie la provvidenza contenuta nel penultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 310, ed a tal fine è stato predisposto lo unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, IV comma della legge 18 marzo 1958, numero 310, si applicano anche a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per la azienda « Aurora » in comune di Porto Tolle sommersa dalle inondazioni del novembre 1957, fermo restando l'obbligo, contenuto nel V comma del citato articolo, del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 sarà posta a carico della somma stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1958-59 in applicazione della citata legge 18 marzo 1958, n. 310.